

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

(Città Metropolitana di Firenze)

CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

CIMITERIALI E DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE PER IL TRIENNIO 2023 – 2025.

CIG 9412617146. IMPORTO € 209.124,75 oltre IVA ai sensi di legge. REP. N. 2377

L'anno duemilaventicinque (2025) e questo dì 02 (due) del mese di aprile alle ore 12.20 presso la sede del Comune di Capraia e Limite, sita in Piazza VIII Marzo 1944 n. 9,

Avanti a me Dott.ssa Simonetta Fedeli, Segretario Generale del Comune di Capraia e Limite, autorizzato per legge a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, per la carica domiciliato presso la sede del Comune di Capraia e Limite, sono personalmente comparsi:

1) da una parte, il **Dott. Michele Lodico**, nato a Colle di Val D'Elsa (SI) il 05 settembre 1966, Codice Fiscale LDCMHL66P05C847B, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Capraia e Limite, domiciliato per le funzioni svolte presso la sede del Comune di Capraia e Limite e legittimato a rappresentare legalmente l'Amministrazione medesima (Codice Fiscale e Partita Iva 00987710480) ai sensi degli artt.107 e 109 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267, del decreto di nomina del

Sindaco n. 50 del 13/06/2024, documenti tutti conservati agli atti dell'Amministrazione, nel cui nome e interesse esclusivo egli agisce nel presente contratto, di seguito chiamato per brevità anche "*Comune*",

2) e dall'altra parte, il **Sig. Marco Peruzzi** nato a Fucecchio (FI) il 11/04/1975, residente a Fucecchio (FI) in Via Delle Fornaci n. 146, Codice Fiscale PRZMRC75D11D815B, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'operatore economico **CO&SO EMPOLI – Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà – Consorzio di Cooperative sociali – Società Cooperativa** - avente sede legale a Empoli (FI), in Via D. Bartoloni, n. 95, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05229780480, abilitato a spendere la volontà del predetto Consorzio, come risulta dal certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di FIRENZE n. T496728936 del 28/11/2022, conservato agli atti, che di seguito verrà chiamato per brevità anche "*Concessionario*".

I contraenti suddetti, della cui identità personale io Segretario rogante mi sono accertato, mi hanno chiesto di procedere alla stipula del presente atto pubblico formato in modalità elettronica. Il Sig. Marco Peruzzi, come sopra identificato, interviene nel presente atto non solo per l'operatore economico CO&SO EMPOLI – Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà – Consorzio di Cooperative sociali – Società Cooperativa, ma anche per le seguenti società consorziate, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016:

- **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SINTESI – MINERVA,**

avente sede legale a Empoli (FI) in Via G. Dupré n. 10, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 05172950486, iscritta al REA al n. FI – 526178, come risulta dal certificato della Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di FIRENZE n. T496729736, conservato agli atti;

- **O.L.V. IMPIANTI S.R.L.**, avente sede legale a Empoli (FI) in Via Volontari della Libertà n. 25, Stradario 03380, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 0214490485, iscritta al REA al n. FI – 430225, come risulta dal certificato della Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di FIRENZE n. 496730248, secondo quanto dichiarato dalla stesso operatore economico CO&SO EMPOLI - Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà – Consorzio di Cooperative sociali - Società Cooperativa - nel documento di gara denominato “Domanda di Partecipazione”, presente tra gli atti di gara.

PREMESSO:

- CHE il bando di gara per l'appalto de quo è stato pubblicato anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 – Nuovo Codice Appalti, ovvero entro il 01/07/2023, e che pertanto si applicano le disposizioni derivanti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche per la fase dell'esecuzione del contratto;

– CHE l'Amministrazione Comunale è proprietaria dei 2 (due) cimiteri di seguito elencati: 1. Cimitero di Limite sull'Arno - situato a Limite sull'Arno in Via Picchiotti; 2. Cimitero di Capraia Fiorentina - situato a Capraia Fiorentina in Via Bianconi;

- CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 318 del 30/08/2022 è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 e successivamente modificato con il D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 - per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali e dell'illuminazione votiva nei due cimiteri comunali sopra menzionati, per il periodo compreso dal 01/01/2023 al 31/12/2025, per un valore complessivo presunto della concessione pari ad Euro 209.637,84 (duecentonovemilaseicentotrentasette/84);

- CHE con la medesima determinazione n. 318 del 30/08/2022 veniva approvata la documentazione di gara (Capitolato speciale, DUVRI, Disciplinare di gara, Piano Economico Finanziario) e veniva indetta la relativa procedura selettiva;

- CHE in esecuzione della suddetta determinazione è stata esperita, previa pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, apposita procedura negoziata telematica tramite il sistema telematico START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) contraddistinta dal numero di gara 019839/2022;

- CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Capraia e Limite n. 455 del 15/11/2022 veniva nominata la commissione giudicatrice responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e che questo è avvenuto il giorno

	successivo a quello fissato per la scadenza della presentazione delle	
	offerte, come previsto dall'art. 77 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e	
	ss.mm.ii.;	
	- CHE la procedura ha avuto luogo così come risulta dai verbali della	
	commissione di gara del 16/11/2022, 22/11/2022 (in prima seduta) e	
	22/11/2022 (in seconda seduta), approvati con determinazione del Re-	
	sponsabile dei Lavori Pubblici del Comune di Capraia e Limite n. 529	
	del 20/12/2022;	
	- CHE è stata presentata una sola offerta da parte dell'operatore eco-	
	nomico CO&SO EMPOLI – Consorzio per la Cooperazione e la soli-	
	darietà – Consorzio di Cooperative sociali – Società Cooperativa;	
	- CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubbli-	
	ci del Comune di Capraia e Limite n. 529 del 20/12/2022 è stata dispo-	
	sta l'aggiudicazione definitiva non efficace nei confronti dell'operatore	
	economico CO&SO EMPOLI – Consorzio per la Cooperazione e la so-	
	lidarietà – Consorzio di Cooperative sociali – Società Cooperativa;	
	– CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori	
	Pubblici del Comune di Capraia e Limite n.532 del 20/12/2022, esperiti	
	con esito positivo i controlli, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva	
	efficace nei confronti dell'operatore economico CO&SO EMPOLI –	
	Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà – Consorzio di Coopera-	
	tive sociali – Società Cooperativa, il quale ha ottenuto il punteggio di	
	64,30 (sessantaquattro/30) di cui punti 44,30 (quarantaquattro/30) per	
	l'offerta tecnica e punti 20 (venti/00) per l'offerta economica ed ha of-	

ferto un ribasso del 10,00011% (dieci virgola zero zero zero undici per cento) sull'importo a base di gara – relativo al solo costo del servizio e quantificato in Euro 1.710,28 (millesettecentodieci/28) – pari a Euro 1.539,25 (millecinquecentotrentanove/25), oltre a Euro 1.000,00 (mille/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 46.669,00 (quarantaseimilaseicentosessantanove/00) in relazione all'introito annuo presunto, come riportato nel PEF presentato dal Concessionario, per un importo complessivo annuo di Euro 69.708,25 (sessantanove-milasettecentootto/25);

- CHE è stata verificata la regolare iscrizione (con scadenza 02/03/2026) dell'operatore economico CO&SO EMPOLI – Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà – Consorzio di Cooperative sociali – Società Cooperativa nell'“Elenco dei Fornitori, Prestatori di servizi ed Esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio” (anche detto *white-list*) istituito presso la Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo) di Firenze ai sensi dell'art.1, commi dal 52 al 57, della Legge n.190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*” e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 “*Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012 n. 190*” che è pubblicato sul sito internet della Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo) di Firenze nella sezio-

ne “Amministrazione trasparente” ed è conservato agli atti d’ufficio;

- CHE, per quanto sopra esposto, non risultano sussistere in relazione al Concessionario gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale;

- CHE è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) del Consorzio CO&SO EMPOLI e delle società consorziate SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SINTESI-MINERVA e O.L.V. IMPIANTI S.R.L. (DURC CO&SO protocollo INAIL n. 44442726 del 30/01/2025, con scadenza 30/05/2025; DURC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SINTESI-MINERVA protocollo INPS/INAIL n. 47690639 del 05/02/2025 con scadenza 05/06/2025; DURC O.L.V. IMPIANTI S.R.L. protocollo INPS/INAIL n. 47746334 del 10/02/2025 con scadenza 10/06/2025) e che gli stessi sono conservati agli atti del Servizio Lavori Pubblici;

- CHE il RUP ha provveduto alle comunicazioni di cui all’art. 76, del D.lgs. 50/2016;

- CHE il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, per quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Capraia e Limite approvato con deliberazione della G.C. n. 5 del 15/01/2025, esecutiva, dà atto di non aver stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente alla stipula del presente contratto, con l’operatore economico CO&SO EMPOLI – Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà – Consorzio di Cooperative sociali – Società Cooperativa né

con le Società consorziate come sopra individuate;

- CHE sono trascorsi i termini indicati dall'art. 32 del D.lgs. n. 50 del 2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - RECEPIMENTO DELLA PREMESSA

1. I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali e dell'illuminazione votiva - come meglio specificati nel "Capitolato speciale d'oneri" allegato sub lettera A al presente contratto a formarne parte integrante e sostanziale, e nell'offerta presentata dall'operatore economico in sede di gara - nei due cimiteri di proprietà comunale rispettivamente situati a Limite sull'Arno in Via Picchiotti e a Capraia Fiorentina in Via Bianconi.

ART. 3 - DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'oneri e dall'offerta tecnica citati nel precedente articolo 2, documenti che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare e che quindi si intendono qui integralmente riportati, trascritti ed accettati con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE

1. I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti nell'ambito dei complessi cimiteriali di proprietà comunale e relativi annessi e pertinenze di seguito indicati: 1) Cimitero di Limite sull'Arno – situato a Limite sull'Arno in Via Picchiotti; 2) Cimitero di Capraia Fiorentina – situato a Capraia Fiorentina in Via Bianconi.

2. Gli impianti, le aree e i locali vengono consegnati al Concessionario nello stato di fatto e di diritto attuale, esclusivamente per la gestione dei servizi cimiteriali e di illuminazione votiva affidati e delle attività complementari ad esse collegate, con divieto assoluto di svolgervi attività diverse, e devono inoltre essere utilizzati nel rispetto dei vincoli imposti dalle normative vigenti in materia e dal presente contratto.

3. Il Concessionario prende atto delle condizioni manutentive degli impianti, delle aree e dei locali e della loro completa idoneità allo svolgimento dei servizi.

4. In relazione agli eventuali ampliamenti, modifiche e/o ammodernamenti che nel periodo della concessione potranno subire i cimiteri comunali, entro i muri di cinta già esistenti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: nuovi reparti, nuovi complessi di loculi, cellette-ossario), il Concessionario si assume l'obbligo, ove espressamente richiesto dal Comune concedente, di estendere anche a tali ambiti il proprio apporto manutentivo e di servizio, senza ulteriori oneri a carico del Comune concedente.

5. Allo scadere del rapporto contrattuale, il Concessionario è tenuto a

riconsegnare gli immobili, gli impianti, gli arredi, i corpi luce e le attrezzature fornite, in buono stato conservativo e di funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

6. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio con il Comune. Sarà a carico del Concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta ad un corretto utilizzo.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione in oggetto ha la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2025. La scadenza del contratto non necessita di alcun preavviso o notifica.

2. I prezzi applicati dal Concessionario agli utenti devono essere mantenuti tali per l'intera durata contrattuale, salvo modifiche alle tariffe cimiteriali approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Il Concessionario ha l'obbligo, alla scadenza del contratto, di continuare ad effettuare i servizi cimiteriali alle condizioni convenute, in gestione provvisoria fino a quando il Comune di Capraia e Limite non abbia provveduto a stipulare un nuovo contratto in seguito all'espletamento di una nuova gara, e comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza contrattuale. Nel caso in cui il Comune decidesse di avvalersi di tale facoltà, il Concessionario sarebbe obbligato a dare esecuzione agli obblighi contrattuali assunti con il presente atto, alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara. Allo scadere della concessione, tutti gli impianti con i relativi accessori e migliorie resteranno di proprie-

tà del Comune senza che nulla venga riconosciuto al Concessionario.

4. I servizi della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico essenziale” e non potranno, pertanto, essere sospesi o abbandonati.

ART. 6 - IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE

1. Il corrispettivo previsto per la concessione in oggetto corrisponde a **Euro 209.124,75 (duecentonovemilacentoventiquattro/75)** per tre anni al netto dell’IVA nella misura di legge e al netto del ribasso del 10,00011%, (dieci virgola zero zero zero undici per cento), equivalenti a **Euro 69.708,25 (sessantanovemilasettecentootto/25)** per ogni anno di servizio così ripartiti:

- **Euro 1.539,25 (millecinquecentotrentanove/25)** scaturenti dal ribasso unico del 10,00011% (dieci virgola zero zero zero undici per cento) applicato al costo annuo del servizio posto a base di gara pari ad Euro 1.710,28 (millesettecentodieci/28)

- **Euro 1.000,00 (mille/00)** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

- **Euro 20.500,00 (ventimilacinquecento/00)** per ulteriori componenti non ribassabili

- **Euro 46.669,00 (quarantaseimilaseicentosessantanove/00)** relativi all’introito annuo presunto, come riportato nel PEF presentato dal Concessionario. A nessun titolo il Concessionario può stabilire o richiedere compensi aggiuntivi per le prestazioni oggetto della presente concessione rispetto alle tariffe e ai canoni stabiliti dal Comune, né a carico

dell'utenza, né a carico del Comune e/o altri Enti o soggetti.

2. Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario.

3. Come stabilito dall'art. 5 del Capitolato Speciale, il pagamento del corrispettivo fisso annuale da parte del Comune verrà liquidato con rate mensili posticipate a seguito di emissione di regolare fattura da parte del Concessionario e previa verifica della regolarità contributiva. Ciascuna rata avrà il valore di Euro 5.809,02 (cinquemilaottocentonove/02). Il Concessionario introiterà direttamente dagli utenti i corrispettivi per le prestazioni cimiteriali e per i canoni relativi all'illuminazione votiva ed i diritti di allacciamento nella misura determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 22 aprile 2022. Le prestazioni verranno fatturate dal Concessionario al richiedente sulla base delle tariffe stabilite dal Comune. Il Comune rimane del tutto estraneo ai rapporti intercorrenti a tale titolo tra Concessionario e avente causa, salvo il controllo delle tariffe applicate agli utenti per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali. Il Concessionario dovrà assicurare sia lo svolgimento di tutti i servizi oggetto della concessione, sia l'applicazione dell'elenco tariffe cimiteriali stabilito con appositi atti deliberativi, anche nel caso di modifiche alla quantità e alle superfici derivanti da eventuali ampliamenti delle strutture cimiteriali nel corso della vigenza contrattuale. In relazione agli ampliamenti che i due cimiteri comunali di cui trattasi potranno subire, il Concessionario si assume l'obbligo di estendere il servizio anche alle nuove zone, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ammi-

nistrazione Comunale. Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutte le spese per mezzi d'opera, forniture di materiali e loro lavorazioni, carico, trasporto e scarico e quanto altro sia necessario per effettuare il servizio a perfetta regola d'arte. Il Concessionario provvederà ai sensi degli artt. 93 e 226 del D.Lgs. 267/2000, ad effettuare annualmente una rendicontazione delle somme introitate direttamente per la gestione delle lampade votive e per le altre tariffe cimiteriali, nonché delle spese sostenute per utenze e tasse. Il suddetto rendiconto dovrà essere presentato entro e non oltre sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario. L'eventuale ritardo del pagamento da parte dell'Amministrazione Comunale di quanto previsto non farà sorgere per il Concessionario il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto con tutti i danni conseguenti patiti e patendi da parte del Comune.

ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche introdotte. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura (Ufficio territoriale del Governo) della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Le parti danno atto che il codice identificativo gara (CIG) assegnato alla presente concessione è il seguente: 9412617146.

**ART. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DEL CONCES-
SIONARIO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI**

1. Salvo diversa specifica disposizione dell'Ente concedente e/o di disposizioni normative, il Concessionario provvede all'esecuzione dei servizi cimiteriali di carattere istituzionale concessi in regime di esclusiva e del servizio di illuminazione votiva nell'ambito delle intere aree cimiteriali come più sopra individuate e come precisato dalle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale, allegato sub lettera A) al presente contratto a formarne parte integrante e sostanziale, che il Concessionario dichiara di conoscere e accettare e che si intendono qui integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. In particolare, gli elaborati progettuali ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.lgs. 50/2016, comprensivi di Relazione illustrativa, Capitolato Speciale d'oneri, Piano Economico Finanziario, DUVRI, planimetrie aree cimiteriali e pertinenze si intendono qui richiamati quali parti integranti e sostanziali del presente contratto anche se non materialmente allegati ma conservati agli atti. Si allega invece al presente contratto, sempre a formarne parte integrante e sostanziale, quale allegato A), il Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 318 del 30/08/2022, il quale ne costituisce parte preliminare, essenziale e indispensabile. Tale allegato, tramite scannerizzazione del documento analogico sottoscritto in originale, è stato trasformato in file elettronico ed è stato firmato digitalmente – ol-

tre che dalle parti suddette - anche da me Segretario rogante unitamente al contratto, formando con esso un unico file come anche detto nel prosieguo del contratto.

3. Il Concessionario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto con propria organizzazione imprenditoriale, mezzi d'opera, attrezzature, macchinari, personale e quant'altro occorra per il corretto espletamento dei servizi concessi, con divieto di affidare l'esecuzione anche parziale a terzi senza preventiva autorizzazione dell'Ente concedente, salvo le società facenti parte del Consorzio ex art 45 del D.lgs 50/2016.

4. Il Concessionario dovrà svolgere i servizi oggetto di concessione con le modalità e le caratteristiche previste dal Capitolato Speciale (allegato A) nonché in conformità all'offerta tecnico-economica presentata in sede di gara.

5. Il Concessionario espleta i servizi oggetto di concessione mediante personale in possesso dei titoli, delle qualifiche e della preparazione professionale necessaria e in numero adeguato al regolare svolgimento degli stessi, secondo quanto stabilito dal presente contratto, dal Capitolato e dalle norme e direttive contrattuali previste dai CCNL di settore, in armonia con le leggi vigenti e future che ne regolano e regoleranno la materia.

6. Il Concessionario dovrà, tra l'altro:

- nominare un responsabile con funzioni di coordinatore delle attività e dei servizi, referente del Concessionario per l'Ente concedente;

– il Concessionario dovrà individuare, al momento della stipula del presente contratto di concessione, un referente per l'esecuzione del contratto, il cui compito sarà quello di garantire il funzionamento e la qualità dei servizi forniti (art. 9 del Capitolato speciale). A tal fine si fa presente che il referente per l'esecuzione del contratto è il Sig. Marco De Rosa, in qualità di dipendente della Cooperativa Sintesi Minerva, esecutrice del servizio per l'operatore economico CO&SO EMPOLI – Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà – Consorzio di Cooperative sociali – Società Cooperativa, identificato tramite CIE n.-CA90170PP emessa in data 14/07/2023 dal Comune di Castelfiorentino, come da documento presentato dal Concessionario in data 11/03/2025;

- il Concessionario dovrà disporre di un recapito di telefono fisso, di telefono cellulare e di un indirizzo di posta elettronica e dovrà assicurare la reperibilità ogni volta in cui ciò si renda necessario al di fuori del normale orario di lavoro (vedasi art. 41 del Capitolato);

- garantire la presenza costante di un numero adeguato di addetti durante tutte le operazioni cimiteriali, tale da consentire in ogni momento il regolare svolgimento dei servizi e delle singole operazioni e mansioni nel pieno rispetto della normativa vigente in materia nonché la sostituzione immediata del personale assente per malattia, ferie o altri impedimenti;

- osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti in materia di polizia mortuaria nonché tutte le disposizioni derivanti da leggi, decreti,

regolamenti, circolari e norme applicabili alla concessione in oggetto, attualmente vigenti o che saranno emanate nel corso della vigenza contrattuale nonché osservare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro e, in particolare, comunicare prima dell'inizio del servizio i nominativi di tutte le figure previste dalla predetta normativa e trasmettere copia del Documento di Valutazione dei Rischi e relative misure preventive dei luoghi in cui si svolgerà l'affidamento; a tal proposito il Concessionario dovrà fornire al Comune di Capraia e Limite il Piano Operativo di Sicurezza corredato dei nominativi delle figure previste dalla normativa in materia di sicurezza: ogni attività svolta dovrà rispettare il suddetto P.O.S. nonché la normativa applicabile in materia di sicurezza;

- adempiere puntualmente agli ordini di servizio ed eseguire tutte le direttive impartite dal Comune, con le modalità e nei tempi ivi riportati, e informare puntualmente e tempestivamente il Comune circa qualunque fatto che ne renda opportuno o necessario l'intervento.

7. Qualora il Comune riscontrasse negligenza, deficienza o mancanza di soddisfacimento degli obblighi contrattuali, si riserverebbe di far eseguire d'ufficio i necessari servizi e/o lavori con oneri a carico del Concessionario, come previsto dall'art. 37 del Capitolato.

8. Inoltre, il Concessionario si obbliga con oneri a suo totale carico, a prestare i servizi e le attività migliorative indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

ART. 9 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE

DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'Art. 103 del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il Concessionario ha presentato apposita garanzia fideiussoria (garanzia definitiva) n. 2015053 di Euro 8.364.96 rilasciata da "REVO Insurance S.p.A." in data 31/07/2023. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche in misura parziale. La garanzia verrà svincolata e restituita al Concessionario al termine contrattuale della concessione del servizio, senza interessi, previo accertamento che il Concessionario abbia adempiuto interamente a quanto previsto nel Capitolato speciale d'onori e nel presente contratto.

2. Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune, di propria autorità, avrà diritto di avvalersi della cauzione definitiva come sopra prestata e il Concessionario dovrà reintegrarla nel termine che sarà fissato qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa. La cauzione resterà vincolata a favore del Comune fino al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni contrattuali a carico del Concessionario.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente sei mesi dopo la scadenza contrattuale della concessione.

ART. 10 - RESPONSABILITA' VERSO I TERZI E ASSICURAZIONE

1. Il Concessionario assume la responsabilità per i danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza

	dell'espletamento del servizio affidatogli, sollevando il Comune da ogni	
	responsabilità al riguardo.	
	2. Il Concessionario, a copertura dei danni di cui al comma 1, ha pre-	
	sentato: un'assicurazione per la società Cooperativa Sociale Sintesi	
	Minerva, avente validità sino alla data del 30/06/2025 polizza n.	
	3551400100165 rilasciata dalla compagnia assicurativa Assimoco AS-	
	Sicurazioni MOvimento Cooperativo Agenzia 355 di Livorno, in data	
	23/03/2023 avente un massimale unico pari ad € 7.500.000,00 (euro	
	settemilionicinquecentomila/00) e un 'assicurazione rilasciata alla so-	
	cietà O.L.V. S.r.l. avente validità sino alla data del 30/09/2025 polizza	
	n. 1/39718/99/56763770 rilasciata dalla compagnia assicurativa Unipol	
	Sai Assicurazioni Agenzia di Empoli, in data 03/03/2023 avente un	
	massimale unico pari ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00). Qua-	
	lora la scadenza delle polizze di cui al presente articolo preceda la sca-	
	denza del contratto, il Concessionario è fin da ora obbligato a presen-	
	tare al Comune una nuova polizza debitamente quietanzata, avente le	
	medesime forme, modalità e contenuti di quella attuale, senza necessi-	
	tà di alcuna richiesta formale da parte del Comune. Eventuali franchi-	
	gie, scoperti o altre limitazioni di responsabilità comunque denominate	
	o indicate nelle polizze di cui al presente articolo non hanno effetto nei	
	confronti del Comune.	
	ART. 11 - MODALITA' DI CONTROLLO, ORDINI DI SERVIZIO,	
	PENALITÀ E INADEMPIENZE	
	1. Il Comune può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e indagini	

	conoscitive volte a verificare:	
	a) la rispondenza delle attività svolte a quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato Speciale e dalle indicazioni impartite dal Comune stesso, nonché da quanto indicato dal Concessionario nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;	
	b) il rispetto degli standard operativi e di qualità, derivanti dai principi di serietà, professionalità e diligenza;	
	c) il rispetto delle norme contrattuali e previdenziali nei confronti del personale impiegato nel servizio.	
	2. Per quanto attiene alle modalità di controllo e di vigilanza dei servizi, all'applicazione di penali, alla contestazione di inadempienze contrattuali, alla cessazione anticipata e alla gestione delle controversie, si fa esplicito riferimento e rimando agli articoli 36 e 37 del Capitolato Speciale.	
	3. Per eventuali ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni si fa riferimento agli articoli 28 e 37 del Capitolato Speciale.	
	4. Eventuali inadempienze al contratto dovranno essere contestate per iscritto, fissando, qualora si renda necessario, anche un termine minimo per la conseguente regolarizzazione. A seguito della formalizzazione degli addebiti il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine fissato dal concedente (non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici). A fronte di inadempienze e inosservanze di obblighi previsti nel Capitolato speciale d'oneri e normativi per i quali non siano previste nel Capitolato speciale d'oneri	

penali specifiche, il Comune concedente si riserva di applicare penali in misura pari ad 1/25 (un venticinquesimo) del corrispettivo mensile. In caso di recidiva sarà applicata una penale doppia. In caso di reiterata inadempienza da parte del Concessionario, il Comune si riserva la facoltà di eseguire i lavori o servizi contestati mediante ditte esterne o anche in economia. L'onere sostenuto dal Comune sarà a totale carico del Concessionario. Spese per danni o penalità saranno compensate mediante trattenute sul primo pagamento utile o, se ciò è impossibile mediante escussione della cauzione definitiva.

ART. 12 - TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme e le condizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e negli accordi locali integrativi dello stesso. Il Concessionario è obbligato a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. In particolare, in adempimento a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., ha l'obbligo di redigere un apposito documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, contenente l'indicazione delle misure di prevenzione necessarie ad eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Provvede a dare attuazione al documento con le modalità indicate nel medesimo D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

2. Ogni violazione alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro, nonché ogni violazione alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali verrà segnalata

3. all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per l'annotazione nel Casellario informatico (delibera dell'Autorità n. 1 del 10/01/2008). Il Concessionario, nel sottoscrivere il presente contratto, dichiara di aver preso conoscenza integrale del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e determina A.V.C.P. 05.03.2008 e che dallo stesso documento ha individuato tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione, collettiva e individuale volta a eliminare i rischi presenti. Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il concedente e con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca informazione, coordinamento e cooperazione volta all'eliminazione dei rischi. Il Concessionario solleva il Comune concedente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nei siti oggetto della presente concessione e delle modalità di cooperazione e reciproca informazione.

3. Il Concessionario dà atto, inoltre, di quanto segue:

- di aver ricevuto copia del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Capraia e Limite, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2025;

- di obbligarsi ad estendere, per quanto compatibile, ai propri collaboratori detto codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata come inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 13 – SUBAPPALTO

1. Le parti danno atto reciprocamente che il concessionario ha dichiarato in sede di gara la volontà di non subappaltare parte del contratto a terzi. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 188 del D. lgs. 36/2023 (prima disciplinato dall'art. 174 del D.lgs. 50/2016).

ART. 14 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono ad esso allegati, nel rispetto dell'art. 32 comma 14-bis del D.lgs.

50/2016 e dell' art. 26, comma 3, del T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.): il **Capitolato Speciale (allegato "A")**. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendo ad esso materialmente allegati i seguenti documenti: l'**Offerta tecnico-economica**, il **Piano Economico Finanziario (PEF)**, **DUVRI**.

2. Tale documentazione viene dichiarata dalle parti espressamente nota e accettata senza riserva alcuna. Il DUVRI viene consegnato in copia al Concessionario Sig. Marco Peruzzi, che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia quietanza.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere risolto in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali (art. 1453 del Codice Civile) previa diffida ad adempiere (art. 1454 del Codice Civile) e sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi previsti nel Capitolato speciale (art. 39):

	- mancata assunzione del servizio alla data prestabilita;	
	- sospensione anche parziale, senza giustificato e comprovato motivo, del servizio per un periodo superiore a 24 ore;	
	- stato di insolvenza;	
	- omissione o negligenza nello svolgimento del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il regolare svolgimento del servizio;	
	- mancato svolgimento o reiterati ed ingiustificati ritardi nello svolgimento di operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione;	
	- ripetute violazioni degli ordini impartiti dall'Ente;	
	- per motivi di pubblico interesse;	
	- in caso di cessione d'azienda, di cessazione attività oppure in caso di fallimento, concordato preventivo o atti di sequestro e/o pignoramento nei confronti della concessionaria;	
	- in caso di cessione del contratto o subappalto.	
	Per quanto qui non espressamente previsto, si fa rinvio agli articoli del Codice Civile in quanto applicabili oltre che a quanto stabilito nel “Capitolato speciale d’oneri” e nel D.Lgs. n. 50/2016. La soluzione del contratto, a qualunque causa imputabile, comporterà l’incameramento della cauzione definitiva e l’addebito all’impresa di tutti i danni conseguenti alla risoluzione stessa. Il concedente potrà inoltre, per la continuazione provvisoria del servizio, utilizzare gratuitamente tutto il materiale e tutti i mezzi di pertinenza del Concessionario.	

ART. 16 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Per tutte le comunicazioni il Concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale. Ogni variazione dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune mediante Posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A.R.

ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie relative al presente contratto, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire preventivamente ad ogni azione giudiziaria il tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento di conciliazione della Camere di Commercio di Firenze. E' esclusa la clausola arbitrale. Qualora non sia possibile comporre per via amministrativa, è pertanto competente il Foro di Firenze.

ART. 18 - RINVIO

1. Per quanto qui non espressamente previsto, valgono le disposizioni del "Regolamento Comunale per la disciplina del servizio cimiteriale", del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), quelle de Capitolato speciale d'oneri e dell'offerta tecnica nonché le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici. Qualora dovesse essere modificato il vigente Regolamento Comunale, il Concessionario sarà tenuto all'osservanza delle nuove disposizioni regolamentari.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Si applica la normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, secondo le indicazioni fornite all'interno della documentazione progettuale di gara. In ragione delle attività oggetto del presente concessione, il Concessionario utilizza strumenti elettronici per l'elaborazione, l'archiviazione e la conservazione di dati personali soggetti all'ambito applicativo del Regolamento (UE) 679/2016. I dati trattati sono quelli relativi alla banca dati cimiteriale, alla banca dati dell'anagrafe relativamente alle informazioni inerenti i defunti, parenti, familiari e aventi titolo e dati sensibili relativi all'appartenenza religiosa dei defunti. In particolare, il Concessionario si impegna a:

a) considerare le informazioni riservate come strettamente private e segrete e ad adottare e a far adottare ai suoi dipendenti e collaboratori tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza di tali informazioni;

b) utilizzare le informazioni riservate unicamente allo scopo di svolgere l'attività oggetto della presente concessione e pertanto a non usare tali informazioni per scopi diversi o ulteriori, di qualsiasi natura, senza l'autorizzazione del Comune;

c) nel caso in cui - per vincoli di legge o di regolamento o per intervento delle competenti Autorità - sia necessario comunicare o divulgare le informazioni riservate, sarà obbligo del Concessionario consultare nell'immediatezza dell'evento straordinario il Comune;

d) nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro, sempre per iscritto, le idonee istruzioni relative alle modalità di gestione

dei dati eventualmente residenti sui sistemi di loro pertinenza;

e) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati, ammonendoli a mantenere l'assoluto riserbo sui dati personali di cui vengono a conoscenza in ragione dell'esercizio delle attività di trattamento di cui al presente contratto;

f) adottare e rispettare le misure di sicurezza di cui al Regolamento (UE) 679/2016;

g) il concessionario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non costituire - con le informazioni provenienti dal Comune - banche dati ulteriori rispetto a quelle necessarie al perseguimento delle finalità sopra specificamente riferite;

h) in ogni caso, allorché il rapporto in essere con il Comune si concluda ovvero si interrompa, qualunque sia il motivo a determinarne la risoluzione, e comunque a completamento dell'incarico ricevuto, il Concessionario avrà l'obbligo di restituire al Comune tutti i documenti formati con le Informazioni Riservate. Si impegna altresì a cancellare e/o a eliminare qualsiasi informazione registrata su computer o altro strumento posseduto, custodito o controllato. Il Concessionario sarà tenuto, infine, a dare attestazione al Comune dell'avvenuta cancellazione dei dati e dei documenti, cartacei e informatici, che li contengono.

2. Con il presente atto viene nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 2, del G.D.P.R., Responsabile esterno del Trattamento dei dati nell'ambito dell'esecuzione della presente concessione, l'operatore economico **CO&SO EMPOLI – Consorzio per la Cooperazione e la**

solidarietà – Consorzio di Cooperative sociali – Società Cooperativa nella persona del Sig. Marco Peruzzi. Il Responsabile del Trattamento nominato con il presente atto dovrà garantire il rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679, in particolare con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 28 “Responsabile del trattamento”.

ART. 20 - REGISTRAZIONE CONTRATTO

Per questo atto, agli effetti fiscali, si chiede che venga applicata l'imposta fissa di registro, trattandosi di atto soggetto ad imposta I.V.A. e per il quale verranno emesse regolari fatture.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono assunte dal Concessionario per il quale le assume il Legale Rappresentante Sig. Marco Peruzzi, ai sensi di quanto previsto nel disciplinare di gara.

ART. 22 - RINVIO ALLA NORMATIVA

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia che qui si intende richiamata.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente contratto, mentre è immediatamente vincolante nei confronti del Concessionario, impegna il Comune solo con la stipula del medesimo.

2. Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, conformemente al disposto dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e

degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, è stato scritto da me Segretario comunale rogante mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici su n. 30 (trenta) pagine intere e 13 (tredici) righe a video, e viene da me, Segretario comunale, letto alle parti contraenti, mediante l'uso ed il controllo personale dei documenti informatici, le quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me e in mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale unitamente agli allegati A) e B) che con la firma del presente contratto attesto conformi agli originali analogici e che quindi, uniti al presente contratto, formano con esso un unico file, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera s) e 21, commi 2 e 28 del D.Lgs. n. 82/2005.

3. Io sottoscritto Segretario comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi all'articolo 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 82/2005. Segnatamente, la firma digitale del sottoscritto Segretario comunale rogante è dotata di certificato di validità valido fino al 19/09/2027 e rilasciato da Aruba PEC EU Qualified Certificates CA G1 Aruba PEC spa. La firma digitale dell Dott. Michele Lodico è dotata di certificato di validità valido fino al 03/01/2027 e rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1. La firma digitale del sig. Marco Peruzzi è dotata di certificato di validità valido fino al 08/05/2027 e rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3. Il presente atto costituisce documento informatico, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e sullo stesso appongo io Segretario la marcatura temporale. Il presente contratto sarà registrato a norma di legge

a cura dell'ufficiale rogante ed assolve l'imposta di bollo con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (MUI) per l'importo forfettario di euro 45,00 (quarantacinque/00). La registrazione del presente atto avverrà a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.86 n. 131 a spese della Società e a cura di questa Amministrazione.

Capraia e Limite, addì 02 aprile 2025 _____

PER IL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DOTTOR MICHELE LODICO (firma apposta digitalmente)

PER IL CONCESSIONARIO

SIG. MARCO PERUZZI (firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTTORESSA SIMONETTA FEDELI (firma apposta digitalmente)